

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

III<sup>o</sup> SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 155/CSA

(2018/2019)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 104/CSA- RIUNIONE DEL 1 MARZO 2019

### I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Salvatore Lo Giudice, Vice Presidente; Dott. Francesco Cerini - Componente; Dott. Franco Granato - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**1. RICORSO DELL'A.C. NARDO' AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PRINARI TIZIANO SEGUITO GARA GELBISON/NARDO' DEL 10.02.2019** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 13.2.2019)

La società A.C. Nardo' ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicato sul Com. Uff. n. 95 del 13.2.2019, con il quale, a seguito della gara Gelbison/Nardò del 10.2.2019 è stata inflitta al calciatore Prinari Tiziano la seguente sanzione:

- squalifica per 3 giornate effettive di gara *"per aver, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto"*.

La società reclamante nel ricorso presentato ha chiesto in accoglimento del reclamo la riduzione della squalifica del calciatore Prinari Tiziano da 3 a 2 gare effettive, in quanto lo stesso non colpiva violentemente l'avversario, ma gli metteva solo una mano sul viso e il gesto posto in essere non aveva quindi alcuna caratteristica violenta.

Questa Corte di Giustizia Federale esaminato il ricorso in oggetto, considerati i fatti come accaduti e come riportati nei rapporti ufficiali di gara, considerando che la condotta ed il gesto conseguente, pur non violento sia da ricondurre certamente tra quelli antisportivi, accoglie il ricorso e riduce la sanzione come già inflitta da 3 a 2 giornate effettive di squalifica.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposti dalla società A.C. Nardò di Nardò (Lecce), riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

### II COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Salvatore Lo Giudice, Vice Presidente; Prof. Vincenzo Fortunato - Componente; Dott. Franco Granato - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**2. RICORSO DELL'A.C. LOCRI 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PAGANO COSIMO SEGUITO GARA ROTONDA CALCIO/LOCRI DEL 10.02.2019** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 13.2.2019)

**3. RICORSO DELL'A.C. LOCRI 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA SEGUITO GARA ROTONDA CALCIO/LOCRI DEL 10.02.2019** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 13.2.2019)

Con un unico ricorso l'A.C. Locri 1909, in persona del suo legale rappresentante ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 95 del 13.2.2019 relative alla gara Rotonda Calcio/A.C. Locri 1909 del 10.2.2019 con le quali si è disposta la squalifica per 4 giornate al calciatore della squadra ricorrente Pagano Cosimo e si è inflitta la ammenda di € 800,00 alla società.

Stante la connessione soggettiva e oggettiva il ricorso cumulativo è ammissibile e le impugnative vanno esaminate congiuntamente.

Per quanto riguarda la squalifica del calciatore Pagano Cosimo dal referto dell'arbitro si legge: "al 35° del secondo tempo Pagano Cosimo (è stato espulso) perché interrompeva con un fallo di mano una chiara e netta occasione da rete. Lo stesso calciatore, uscendo dal terreno di giuoco, mi rivolgeva testuali parole "sei un figlio di p....., c.....". E contestualmente tirava calci contro la recinzione e solo grazie all'intervento della Forza Pubblica si è evitato un suo rientro sul terreno di giuoco".

La società ricorrente ha contestato la congruità della sanzione inflitta pur riconoscendo la colpevolezza del calciatore .

A sostegno del gravame ha precisato le seguenti circostanze di fatto: 1) la gara è stata disputata in campo neutro a Castelluccio Inferiore; 2) sugli spalti erano presenti pochissime persone; 3) la distanza tra il terreno di giuoco e gli spogliatoi è di pochi metri; 4) la Forza Pubblica ha stazionato sempre davanti agli spogliatoi; 5) la partita era importantissima per la salvezza e si è svolta in modo sostanzialmente corretto; 6) non ci sono stati incidenti di sorta; 7) nel giro di pochi minuti la situazione del risultato che vedeva il Locri in vantaggio si è ribaltata per la concessione di due calci di rigore; 8) l'episodio contestato attiene proprio alla concessione del secondo rigore causato dal giocatore Pagano sulla base di una decisione arbitrale molto contestata; 9) che il comportamento del calciatore è durato pochi secondi ed è stato determinato dalla concitazione del momento.

Il ricorso in parte qua è fondato.

I fatti sono stati sostanzialmente confermati dal ricorrente con l'unica eccezione relativa al ruolo delle forze di polizia che secondo il referto arbitrale hanno impedito al giocatore di rientrare in campo mentre secondo il ricorrente si sono limitati a prendere atto del fattivo intervento dei dirigenti che hanno condotto il calciatore negli spogliatoi.

I fatti contestati sono certamente gravi ciò nonostante il Collegio ritiene che la sanzione irrogata (4 giornate di squalifica) possa essere ridotta a 3 giornate di squalifica tenendo presente la circostanza che il calciatore non è recidivo e non risultano precedenti disciplinari relativi ad atteggiamenti offensivi nei confronti della terra arbitrale.

Per quanto riguarda l'ammenda alla società di € 800,00 dal referto dell'assistente si legge: "terminata la gara arrivano nella zona di ingresso degli spogliatoi, dove sostano per completare il controllo sul rientro delle due squadre. Qui un sostenitore non identificato appartenente alla società Locri 1909, pronunciava le seguenti parole rivolgendosi al sottoscritto "siete una vergogna, p.... D., vergogna" e colpiva con un calcio una panca di legno distante circa un metro e mezzo dalla mia persona, con rabbia. La mia sicurezza veniva garantita dalla presenza di almeno quattro carabinieri li presenti che assistevano a quanto riportato".

La sanzione inflitta di € 800,00 è stata motivata dal Giudice sportivo nel seguente modo: "per avere, al termine della gara, persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società, rivolto espressioni offensive e blasfeme allo indirizzo della Terna arbitrale. Nella circostanza colpiva con un calcio una panca di legno".

Il ricorso è infondato.

In primo luogo va rilevato che la società non ha contestato che la persona in questione sia riconducibile alla Locri 1909 né la mancata identificazione da parte dell'assistente può avere rilievo in quanto la società aveva l'onere di vigilare che nessuno dei suoi sostenitori potessero rivolgersi alla Terna arbitrale con le suddette espressioni.

Quanto al contenuto delle frasi non può esservi dubbio che sono state "offensive e blasfeme" e la circostanza risulta aggravata dal contesto in cui sono state pronunciate (contestualmente alla loro pronuncia è stato sferrato un calcio a una panca di legno).

Tutto ciò premesso la sanzione va confermata.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Locri 1909 di Locri (Reggio Calabria), riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara al calciatore Pagano Cosimo e dispone restituirsi la tassa reclamo.

Respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società A.C. Locri di Locri (Reggio Calabria) in merito all'ammenda di € 800,00 e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### III COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Salvatore Lo Giudice, Vice Presidente; Avv. Stefano Agamennone - Componente; Dott. Franco Granato - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

#### **5 RICORSO DEL MANTOVA 1911 S.S.D. A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FERRARI NICOLA SEGUITO GARA MANTOVA/VILLA D'ALMÈ VALBREMBANA DEL 17.2.2019** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 20.2.2019)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 100 del 20.02.2019, ha inflitto al calciatore Ferrari Nicola la squalifica di 3 giornate effettive di gara per avere lo stesso: *“colpito un calciatore avversario con una gomitata violenta alla testa al di fuori del contesto di gioco, si rendeva necessario l'intervento dei sanitari”*.

Avverso tale provvedimento la Mantova 1911 Società Sportiva Dilettantistica S.r.l. ha presentato reclamo innanzi a questa Corte, deducendo che il calciatore avrebbe colpito l'avversario con un gesto del tutto involontario.

All'esito della Camera di Consiglio, svoltasi nella seduta del 1.03.2019 la Corte Sportiva di Appello ha ritenuto infondati i motivi di ricorso.

Dalla lettura del rapporto arbitrale risulta che il calciatore ha colpito l'avversario con una gomitata alla testa *“in maniera violenta e senza contesa del pallone”*.

La descrizione puntuale della dinamica del gesto esclude la dedotta involontarietà. Il fatto poi che si sia reso anche necessario l'intervento dei sanitari dimostra la violenza con cui il colpo è stato sferrato.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società Mantova 1911 S.S.D. A.r.l. di Mantova

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### **6. RICORSO DELL'A.S.D. TRASTEVERE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE INFLITTA AL CALC. LORUSSO DAVIDE SEGUITO GARA TRASTEVERE/TORRES DEL 17.02.2019** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 20.2.2019)

Con ricorso ritualmente introdotta, nei modi e termini di regolamento, la Trastevere Calcio ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 100 del 20.02.2019, con il quale, in relazione alla gara Trastevere Calcio/Torres, veniva inflitta la squalifica per 3 gare effettive al calciatore Lo Russo Davide *“per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una testata al torace provocandogli intensa sensazione dolorifica”*.

La reclamante ha impugnato la decisione, ritenendo la sanzione inflitta al calciatore ingiusta e comunque eccessiva rispetto agli accadimenti contestati, atteso che il Lo Russo, in occasione del fatto che ha determinato la sua espulsione, si sarebbe limitato a tenere un comportamento difensivo e non avrebbe avuto alcuna responsabilità nel contatto che avrebbe provocato la caduta del calciatore avversario.

Sentito l'A.A. che nel corso della gara aveva segnalato all'arbitro l'azione del Lo Russo, lo stesso ha confermato che il Lo Russo ha colpito con una testata all'altezza del torace il calciatore avversario.

All'esito della conferma fornita da parte dell'A.A., la Corte ritiene che il ricorso non meriti accoglimento, atteso che dagli atti ufficiali di gara non risultano elementi e circostanze che consentano - così come richiesto - la riduzione della sanzione, perché, al contrario, dagli stessi emerge un profilo violento della condotta incriminata, condotta che integra l'ipotesi di cui all'art. 19 comma 4, lett. b) C.G.S..

Per questi motivi la C.S.A., sentito l'assistente arbitrale, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Trastevere di Roma.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### IV COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Salvatore Lo Giudice, Vice Presidente; Dott. Agostino Chiappiniello - Componente; Dott. Franco Granato - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

#### **7. RICORSO DELLA S.S.D. CITTA' DI GELA CALCIO A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 16.05.2019 INFLITTA AL SIG. CUVATO UMBERTO SEGUITO GARA CITTÀ DI GELA A.R.L./ROTONDA CALCIO DEL 17.02.2019** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 20.2.2019)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 100 del 20.1.2019, ha inflitto la sanzione della inibizione fino al 16.5.2019, al sig. Cuvato Umberto.

Come risulta dal referto arbitrale il sig. Cuvato Umberto, veniva allontanato dal campo per condotta violenta.

La Società Gela Calcio A.R.L. con nota del 22.1.2019 ha preannunciato reclamo e ha chiesto la documentazione ufficiale. Detta documentazione è stata trasmessa alla Società Gela A.R.L. dalla Corte Sportiva d'Appello Nazionale con nota n. 17076 del 21.2.2019.

Avverso la decisione ha proposto reclamo la Società deducendo i seguenti motivi:

- eccessiva onerosità della sanzione, rispetto alla condotta posta in essere;
- il comportamento del sig. Cuvato Umberto non è considerabile violento;
- il sig. Cuvato ha immediatamente lasciato il terreno di gioco e mentre si allontanava, per errore ha sfiorato l'assistente.

La società chiede conclusivamente la riduzione della sanzione secondo i fatti rappresentati nel reclamo.

Il reclamo è parzialmente fondato.

Dagli atti ufficiali e dal referto arbitrale risulta che i fatti addebitati si sono realmente verificati e detti fatti godono di una fede privilegiata essendo stati riferiti da un pubblico ufficiale quale è l'arbitro.

Tra l'altro, la Società non mette in discussione il fatto contestato, ma ne fa una valutazione riduttiva sul piano disciplinare, chiedendo la riduzione della inibizione inflitta.

In sostanza, il dirigente Cuvato ha realmente posto in essere un comportamento violento nei confronti dell'assistente dell'arbitro.

In particolare, alla richiesta dell'assistente di segnalare i minuti di recupero, lo stesso rispondeva testualmente: "non ti segnalo nemmeno una m..., c....., e col fare minaccioso si dirigeva verso l'assistente". Inoltre, mentre andava via, spingeva l'assistente con una mano e profferiva: "siete vergognosi,c....".

Tuttavia, considerato complessivamente la vicenda, la sanzione appare eccessiva, per cui l'inibizione viene ridotta dal 16.5 al 30.4.2019.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Città di Gela Calcio A.r.l. di Gela (Caltanissetta), riduce la sanzione dell'inibizione fino a tutto il 30.4.2019.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### **8. RICORSO DELLA S.S.D. CITTA' DI GELA CALCIO A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SOWE MOUSA BALLA SEGUITO GARA CITTÀ DI GELA A.R.L./ROTONDA CALCIO DEL 17.02.2019** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 20.2.2019)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 100 del 20.1.2019, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara, al calciatore Sowe Mousa Balla.

Come risulta dal referto arbitrale il Sowe Mousa Balla, veniva espulso per condotta violenta, con pallone non a distanza di gioco.

La Società Gela Calcio A.R.L. con nota del 22.1.2019 ha preannunciato reclamo e ha chiesto la documentazione ufficiale. Detta documentazione è stata trasmessa alla Società Gela A.R.L. dalla Corte Sportiva d'Appello Nazionale con nota n. 17076 del 21.2.2019.

Avverso la decisione ha proposto reclamo la Società deducendo i seguenti motivi: -  
eccessiva onerosità della sanzione, rispetto alla condotta posta in essere;

- il comportamento del calciatore non può essere considerato un atto violento;

- il calciatore è stato destinatario per tutta la gara di invettive, in dipendenza delle quali si è verificato l'episodio in esame.

La società chiede conclusivamente la riduzione della sanzione da 3 a 2 giornate effettive di gara.  
Il reclamo è infondato e va, pertanto, respinto.

Dagli atti ufficiali e dal referto arbitrale risulta che i fatti addebitati si sono realmente verificati e detti fatti godono di una fede privilegiata essendo stati riferiti da un pubblico ufficiale quale è l'arbitro.

Tra l'altro, la Società non mette in discussione il fatto contestato, ma ne fa una valutazione diversa, chiedendo la derubricazione da gesto violento a reciproche scorrettezze, con riduzione sul piano disciplinare.

In sostanza, il calciatore ha realmente posto in essere un comportamento violento nei confronti di un calciatore avversario, in assenza del pallone a distanza di gioco. La circostanza concernente le invettive ricevute, non legittima una risposta violenta, consistita nel mettere le mani sul volto dell'avversario e spingerlo a terra.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Città di Gela Calcio A.r.l. di Gela (Caltanissetta).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### V COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Salvatore Lo Giudice, Vice Presidente; Avv. Maurizio Borgo - Componente; Dott. Franco Granato - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

#### **9. RICORSO DEL CALCIATORE CUNZI EVANGELISTA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA TURRIS/MARSALA DEL 17.02.2019** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 20.2.2019)

Con atto, spedito in data 21.2.2019, il sig. Cunzi Evangelista, calciatore della Società ASD Turris Calcio preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti (pubblicata sul Com. Uff. n. 100 del 20.2.2019 del predetto Dipartimento) con la quale, a seguito della gara Turris/Marsala, disputatasi in data 17.2.2019, era stata irrogata, a carico dello stesso la squalifica per 4 giornate effettive di gara.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, il sig. Cunzi faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato.

Nei motivi di reclamo, il ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo alla condotta, poste in essere dal sig. Cunzi.

Quanto, infine, all'entità della sanzione inflitta, questa Corte ritiene che non possa farsi luogo ad una riduzione della stessa, atteso che l'articolo 19, comma 4, lettera d), per come modificato con decisione del Presidente Federale di cui al Com. Uff. n. 19/A del 7.12.2018, prevede, a carico dei calciatori, la sanzione *"per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico"*.

Nel caso di specie, il Giudice Sportivo ha applicato, pertanto, il minimo editto previsto dalla norma federale, di recente modificata, e non sono, peraltro, riconoscibili, in favore del ricorrente, circostanze attenuanti.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Cunzi Evangelista.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**10. RICORSO DEL S.F.F. ATLETICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FORMILLI GIOVANNI SEGUITO GARA CALCIO FLAMINIA/ATLETICO DEL 17.02.2019** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 20.2.2019)

Con mail, spedita in data 27.2.2019, la Società ASD SSF Atletico ha proposto ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 100 del 20.2.2019 del predetto Dipartimento Interregionale) con la quale, a seguito della gara Calcio Flaminia/ASD Atletico, disputatasi in data 17.2.2019, era stata irrogata, nei confronti del calciatore della Società ricorrente, Formilli Giovanni, la squalifica per 3 giornate effettive di gara.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato.

Nei motivi di ricorso, la Società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo al comportamento violento (testata inferta in modo violento sul viso di un calciatore avversario, a giuoco fermo), tenuto dal calciatore, Formilli Giovanni, nei confronti di un avversario.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.F. Atletico di Fregene (Roma).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Italo Pappa

**Pubblicato in Roma il 3 giugno 2019**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina